



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

## ***“Programma di interventi contro la violenza di genere”***

**Convenzione tra  
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione  
generale delle Politiche sociali – Servizio Politiche  
della famiglia e dell’inclusione sociale  
E  
Comune di Oristano**

---

**per la realizzazione degli interventi programmati a valere  
sui Fondi statali (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)  
assegnati con DGR n. 19/33 del 21.05.2021**



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

L'anno 2021

## TRA

La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle politiche sociali – Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, CF 80002870923, nella persona del Dott. Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 30 co. 4 L.R. 31/98 e s.m.i., di seguito "Regione"

## E

La Dott.ssa Maria Rimedia Chergia in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza del Comune di Oristano con sede in Piazza Eleonora 44, Oristano - P.IVA/CF 00052090958, di seguito "Beneficiario"

(La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle politiche sociali – Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, e il Beneficiario verranno in seguito definite "Le Parti")

Visto quanto di seguito riportato:

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 " Ripartizione delle risorse relative al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2013-2014 che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all'art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata;
- Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla "costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017; stabilisce per un triennio le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione;
- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza, e ss.mm. ii.;
- Deliberazione GR n. 49/11 del 30 settembre 2020, Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno delle donne vittime di violenza di genere.

Premesso che:

- con la DGR n. 19/33 del 21.05.2021 (che approva in via definitiva la DGR n. 11/33 del 24.03.2021) sono state programmate le risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2020, allegati tabelle 1, 2 e 3, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013);

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:**

## **ARTICOLO 1**

### *OGGETTO della CONVENZIONE*

La presente convenzione disciplina il rapporto fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi che fanno capo al Comune di Oristano in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alla DGR n. 19/33 del 21 maggio 2021.

#### **1.1 Formazione**

Gli interventi di cui alla presente convenzione concernono, in relazione alle attività e ai servizi di competenza del Centro antiviolenza: progettazione e realizzazione di azioni di formazione di tipo multidisciplinare, mono e multiprofessionale dirette a figure professionali operanti nei contesti che si occupano di contrasto alla violenza di genere (operatori/operatrici dei servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, mediatori/trici culturali, operatrici dei centri antiviolenza e delle strutture di ospitalità) allo scopo di realizzare una formazione professionale specifica su tre aree: 1) riconoscimento del fenomeno della violenza; 2) presa in carico della vittima; 3) accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

L'attività di formazione dovrà essere programmata tramite la realizzazione di protocolli operativi e in raccordo con il Tavolo di coordinamento regionale, o con il sottogruppo dedicato alla tematica affrontata, al fine di garantire interventi diffusi e equilibrati in tutto il territorio regionale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al target degli operatori dei servizi sociali comunali. Nella progettazione potranno essere previsti anche protocolli con gli Uffici scolastici.

Corollario delle attività formative dovrà essere l'attività di diffusione, da parte di tutti gli attori della rete, dell'offerta territoriale dei presidi, dei servizi, dei livelli di responsabilità e delle modalità operative e reciproco riconoscimento.

## **1.2 Gli interventi di cui alla presente convenzione concernono, in relazione alle attività e ai servizi di competenza della Casa di accoglienza:**

### **1.2.a Attività socio educative e di supporto psicologico**

realizzazione di attività socio educative e di supporto psicologico per i minori testimoni/vittime di violenza ospiti nelle Case e/o in uscita da queste; tali attività dovranno essere realizzate in raccordo con i servizi del territorio, i servizi di tutela dei minori, e eventualmente con gli Uffici scolastici;

### **1.2.b Emergenza Covid**

interventi dettati dall'emergenza Covid 19, quali: sanificazioni e adeguamento ambienti, acquisizione dispositivi di protezione per le ospiti e le operatrici, esecuzione dei test di positività per le ospiti e le operatrici, servizi di assistenza e cura, etc.;

Le assegnazioni sono descritte nella seguente tabella:

### **Assegnazioni statali**

<b>Denominazione Centro / Casa</b>	<b>Annualità di finanziamento</b>	<b>Importo finanziato €</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Intervento</b>
Centro antiviolenza	2021	33.407,36	H11B21006040001	1.1 Formazione
Casa di accoglienza	2021	39.285,19	H11B21006030001	1.2.a Attività socio educative e di supporto psicologico
Casa di accoglienza	2021	12.405,85	H11B21006020001	1.2.b Emergenza Covid
Importo complessivo €		85.098,40		

## **ARTICOLO 2**

### **UTILIZZO delle RISORSE e CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

Ai fini dell'ammissibilità le spese dovranno essere:

1. direttamente imputate agli interventi oggetto di finanziamento;



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

- a) pertinenti, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto di finanziamento;
- b) verificabili in base ad un metodo che consenta il controllo durante le operazioni di accertamento di natura tecnica, amministrativa e contabile disposte dal competente Servizio della Regione, in ordine alla corretta attuazione degli interventi;
- c) comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e comunque riferibili esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- e) definite da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità;

2. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinato, sarà a carico del Beneficiario che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

3. Le rendicontazioni del Centro e della Casa devono essere separate, anche nel caso di spese comuni alla Casa e al Centro (p.e. quelle del personale), che devono comunque essere chiaramente individuate e distinte.

### **ARTICOLO 3** ***SPESE NON AMMISSIBILI***

Le spese non ammissibili al finanziamento sono indicate nell'Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 49/11 del 30.9.2020.

### **ARTICOLO 4** ***OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO***

1. Il Beneficiario dell'intervento assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.
2. Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere gli accreditamenti e le autorizzazioni di legge; nelle more della costituzione dell'elenco regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza, deve garantire il possesso degli standard previsti dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché dei requisiti previsti nelle Linee guida approvate con la DGR n. 49/11 del 30 settembre 2020.
3. Il Beneficiario, qualora affidi l'attuazione degli interventi a soggetti terzi, è tenuto a dare immediata comunicazione al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale delle modalità di selezione effettuate e degli avvenuti affidamenti.
4. Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione dell'intervento, ad eccezione di quelle che non possono essere date ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

**5. Il Beneficiario si impegna:**

- a. a presentare la rendicontazione delle attività finanziate secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 alla DGR n. 49/11 del 30 settembre 2020 "Modalità di rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza", utilizzando la modulistica predisposta;
- b. ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione degli interventi indicati nell'art. 1 alla presente convenzione;
- c. a restituire le eventuali somme non utilizzate o, in alternativa, a richiedere l'autorizzazione al loro utilizzo con apposita istanza da trasmettere al Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale Direzione generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- d. a conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa, dei relativi documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l'avvenuto pagamento, nonché tutta la documentazione di riferimento (contratti ecc.), per un periodo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti, a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa; devono inoltre permetterne la consultazione, per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta del competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali. In tali occasioni, sono altresì tenuti a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
- e. a non utilizzare le fatture e gli altri documenti di spesa inseriti nel rendiconto per l'ottenimento di altri contributi (duplicazione del finanziamento).

**ARTICOLO 5**

***MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE***

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - al fine di garantire un tempestivo avvio degli interventi, provvederà a trasferire le risorse in favore del Beneficiario, in un'unica soluzione, a conclusione della registrazione contabile della determinazione di impegno e compatibilmente con i termini per i pagamenti disposti dai servizi finanziari regionali.

**ARTICOLO 6**

***DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE***

1. La presente convenzione, dopo la sottoscrizione, è efficace, ai sensi l'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 58 della L.R. 11/2006, dalla registrazione contabile del relativo impegno e fino alla conclusione delle attività, che devono essere rendicontate entro il 31 marzo 2023.

2. Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della convenzione, dichiararla priva di effetti provvedendo al recupero delle somme erogate non utilizzate.

**ARTICOLO 7**

***NORMATIVA SULLA PRIVACY***



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

1. I soggetti che a diverso titolo tratteranno i dati personali per le finalità disciplinate dalla presente convenzione, si impegnano ad operare nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 – "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

## **ARTICOLO 8**

### *REVOCA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI FINANZIAMENTI*

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della convenzione medesima, quanto in ordine a norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

2. È inoltre facoltà della Regione esercitare il potere di revoca sul singolo finanziamento concesso ove il Beneficiario, per imperizia comprovata, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi.

## **ARTICOLO 9**

### *OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73*

1. Il Beneficiario si impegna ad adottare un sistema contabile distinto ovvero un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

2. Il Beneficiario si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato e a rispettare la normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" Legge 136/2010 e s.m.i.

3. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

4. Il Beneficiario, come previsto dall'art. 11 della L. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e ss.mm.ii., deve provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli interventi oggetto di finanziamento, secondo la procedura definita dal CIPE. Il CUP deve essere richiamato in ogni documento contabile e amministrativo relativo allo specifico intervento.

## **ARTICOLO 10**

### *DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Beneficiario e la Regione Sardegna dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.

2. Il Beneficiario non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi (90 giorni dalla notifica).

3. Le Parti attribuiscono al Foro di Cagliari la competenza esclusiva a conoscere delle eventuali controversie giudiziarie nascenti dalla presente convenzione.

## **ARTICOLO 11**

### *RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI*



Convenzione Centro Antiviolenza "Donna Eleonora"

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

**Dott. Giovanni Deiana**

*(Firmato digitalmente)*

Per il Beneficiario

**Dott.ssa Maria Rimedia Chergia**

*(Firmato digitalmente)*